

ERVIZIO SANITARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

(Costituita con decreto del Presidente della Regione n. 566 del 23 Giugno 1994)

ACCORDO LOCALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PER L'ANNO 2016 FRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA: FISIOMED S.A.S. DI VALENTINA VENEZIANI.

<<<<<<<>>>>>>>>

Oggi _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – via Antonio Anguissola 15;

Tra

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - codice fiscale 91002500337 con domicilio legale in Piacenza, via Antonio Anguissola 15, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Enrica Politi, Direttore UO Governo Specialistica Ambulatoriale, la quale interviene al presente atto in rappresentanza e per conto del Direttore Generale Ing. Luca Baldino, giusta delega conferitagli con atto n.185 del 25/09/2015

e

la Struttura Sanitaria Privata accreditata **FISIOMED S.A.S. DI VALENTINA VENEZIANI** con sede in Piacenza Via C. Colombo 44/D – Codice fiscale e P.IVA: 01143710331 - nella persona del legale rappresentante sig.ra Valentina Veneziani nata a Piacenza (PC) il 28.12.1985;

Premesso che:

- ✓ L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ha definito il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'esercizio finanziario 2016;
- ✓ la Struttura sanitaria ha ottenuto il rinnovo dell'accREDITAMENTO (determinazione n.10609 del 31 luglio 2014 – scadenza accREDITAMENTO 19/06/2017);
- ✓ la DGR 1604/2015 ha stabilito che , nelle more della revisione complessiva del sistema di accREDITAMENTO della Regione Emilia Romagna , tutti i provvedimenti di accREDITAMENTO attualmente in vigore e con scadenza entro il 31 luglio 2018 sono confermati fino al 31 luglio 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

PARTE I - (Norme economiche) -

ART. 1) - Definizione del budget -

La struttura sanitaria contraente si impegna ad erogare nel corso dell'anno 2016 in favore degli assistiti residenti nel comprensorio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, le prestazioni specialistiche ambulatoriali alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni regionali, per la branca, tipologie, volume e tetto di spesa enunciati nel presente accordo.

1.A. TIPOLOGIA

Sono erogabili unicamente le prestazioni elencate ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.1365 del 2.8.2002, per la branca di Medicina fisica e riabilitazione (*tabella A*), per le quali la stessa Struttura Sanitaria contraente risultava precedentemente convenzionata.

Le tipologie delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica-riabilitativa di cui alla *tabella A saranno oggetto di revisione e ridefinizione conseguentemente all'approvazione dei nuovi LEA*

1.B. VOLUME

La Struttura Sanitaria contraente, si impegna ad erogare nel periodo di validità del presente contratto complessivamente: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale per le quali si fa riferimento **all'importo massimo previsto al tetto di spesa (punto 1.C)**, al netto del ticket direttamente incassato. L'importo sarà determinato dal numero delle prestazioni erogate, tariffate secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente, previa applicazione dello sconto tariffe pari al 2%; da tale importo deve essere sottratto il ticket direttamente incassato, con la precisazione che la quota di ticket relativa alla fascia di reddito (introdotto con DGR 1190/2011) concorre alla determinazione del tetto massimo di spesa e non potrà costituire indirettamente aumento del budget concordato.

La stessa struttura si impegna espressamente a distribuire l'erogazione delle prestazioni nel corso dell'accordo, in modo da garantire agli utenti un servizio esteso a tutto il periodo di validità.

1.C. TETTO DI SPESA

Il limite di spesa massimo programmato per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 1.A. è di € **55.000,00**, al netto del ticket direttamente incassato, per il periodo di validità del presente contratto, fatte salve eventuali nuove diverse disposizioni che dovessero essere impartite dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 2) - Monitoraggio, fatturazione e pagamenti -

Per le prestazioni rese, la struttura sanitaria contraente, al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa, emetterà - entro il termine massimo di 10 giorni dalla chiusura del mese - nota di addebito mensile per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto, specificando l'ammontare:

- a) dell'importo lordo (previa applicazione dello sconto tariffe di cui all'art.1 punto 1B);
- b) dei ticket riscossi (con indicazione separata della eventuale quota ricetta per fascia di reddito);
- c) della somma netta addebitata;

unendo alla stessa nota:

- l'elenco delle prestazioni rese;
- le prescrizioni dei Medici;
- l'indicazione dei tickets riscossi direttamente;

L'Azienda liquiderà l'importo addebitato entro 90 giorni dalla data di ricevimento degli addebiti stessi, dopo aver svolto i dovuti controlli contabili ed amministrativi riservandosi, altresì, la facoltà di effettuare controlli e verifiche contabili, documentali, presso gli assistiti ecc., con possibile accesso, a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale, presso le strutture del Presidio stipulante, onde accertare la congruità e la regolarità delle note di addebito emesse, l'appropriatezza delle prescrizioni e/o le modalità di erogazione.

ART. 3 - Invio note di addebito -

La Struttura privata contraente, in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell'ambito dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dovrà attenersi alle seguenti modalità di invio delle note di addebito:

- a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna dovranno essere addebitate

direttamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali di rispettiva competenza territoriale;

- b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Emilia-Romagna saranno addebitate all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità interregionale. Tali note dovranno essere allestite separatamente.

ART. 4 – Ticket -

Le quote ticket a carico dell'utenza saranno rimosse direttamente dalla struttura , previa osservanza delle normative disciplinanti la materia e successivamente specificate nelle note di addebito mensili come indicato al precedente art.2. Si ribadisce che la quota di ticket relativa alla fascia di reddito (introdotto con DGR 1190/2011) concorre alla determinazione del tetto massimo di spesa e non potrà costituire indirettamente aumento del budget concordato.

PARTE II – (Norme Organizzative) -

Art. 5) - Modalità di accesso -

A far tempo dalla data di inizio della validità del presente contratto gli assistiti potranno accedere direttamente alla struttura sanitaria contraente, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nel rispetto :

- ✓ dei limiti di spesa di cui al punto 1. C.;
- ✓ della normativa vigente in materia e nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- ✓ delle modalità e/o procedure operative preventivamente concordate con l'Azienda USL.

Art. 6) – Controlli -

Con la firma del presente contratto la Struttura Privata contraente accetta, inoltre, che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese, sia rispetto alle relative prescrizioni mediche, sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. Il Presidio stipulante assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio.

Art. 7) - Debito informativo -

La Struttura si impegna a rendicontare l'attività erogata secondo le specifiche del flusso informativo regionale ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale) utilizzando l'applicativo informatico dell'AUSL specificatamente dedicato, che l'AUSL ha provveduto ad installare presso la Struttura. Si

precisa che saranno oggetto di pagamento solo le prestazioni inserite sul programma e confluite conseguentemente nel flusso ASA.

Art. 8) - Incompatibilità -

La Struttura privata contraente, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1996, n.662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture privata accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il Presidio si impegna, pertanto, a fornire all'Azienda, aggiornato elenco del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale ed a comunicare all'Azienda stessa ogni variazione che dovesse intervenire. Anche ai fini del presente articolo l'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà e la Struttura Sanitaria contraente l'accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. L'eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità è motivo di risoluzione immediata del presente contratto.

PARTE III – (Norme tecniche e finali) -

Art. 9) - Accreditamento -

La valenza del presente contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti dell'Accreditamento.

Art. 10) - Collegio Arbitrale -

Le vertenze che dovessero insorgere fra le parti in relazione alle reciproche prestazioni/obbligazioni oggetto del presente contratto, saranno decise da un Collegio arbitrale costituito da tre membri di :

- ✓ uno nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza;
- ✓ uno nominato dalla Struttura sanitaria contraente;
- ✓ il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due arbitri.

Il Collegio Arbitrale decide secondo diritto. Le spese seguono la soccombenza e saranno anticipate dal promotore della causa. Il procedimento è regolato dagli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura civile.

Resta salva, in ogni caso, la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale nelle materie in cui

esso ha, per legge, la giurisdizione esclusiva.

Art. 11) - Validità dell'Accordo -

Il presente accordo ha validità ed efficacia dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, con conseguente ratifica dell'eventuale periodo intercorrente tra il 1° Gennaio e la data della stipula effettiva dell'atto.

L'accordo potrà altresì essere "in toto" o in parte risolto o modificato rispetto alle tipologie di prestazioni convenzionate anche prima della data di scadenza, nel caso in cui l'entrata in funzione di nuove strutture aziendali e/o il potenziamento di quelle esistenti aumentasse l'offerta in misura tale da corrispondere al livello della domanda. In tal caso l'Azienda USL darà comunicazione scritta a mezzo raccomandata R.R. con preavviso di 30 giorni senza che la parte contraente possa vantare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo.

Le spese contrattuali relative al presente atto sono a carico della struttura sanitaria contraente.

Art. 12) - Foro competente -

Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Piacenza.

Si allegano, quali parti integranti e sostanziali : **n.1 tabella.**

Previa lettura, il contratto viene confermato e sottoscritto dalle parti, qui in fine ed a margine degli altri fogli.

per delega del Direttore Generale

Azienda USL di Piacenza

dr.ssa Enrica Politi Struttura

Il legale Rappresentante della

Struttura S.a.s Fisiomed

Sig.ra Valentina Veneziani

(Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131 Art.5)

**Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.**

2A-F3-3B-1F-8B-6D-1C-D7-00-FF-95-40-FB-51-8F-23-15-7E-3F-80

CADES 1 di 1 del 27/02/2016 12:48:19

Soggetto: MARIA GAMBERINI GMBMRA69T48H294I

Validità certificato dal 24/11/2015 16:32:56 al 24/11/2017 16:32:56

Rilasciato da Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, IT


